

## FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Cosa è la fase delle indagini preliminari ed a cosa serve.

1) È questa la prima fase del procedimento penale, il cui protagonista indiscusso è il Pubblico Ministero.

La fase delle indagini inizia con la conoscenza di una notizia di reato da parte del P.M. o degli organi di polizia.

Si conclude con l'archiviazione (quando dalle indagini non emergono elementi di colpevolezza dell'indagato) o con la richiesta di rinvio a giudizio/citazione a giudizio.

2) La fase delle indagini preliminari serve a raccogliere gli elementi utili a sostenere l'accusa nel processo vero e proprio contro l'imputato.

Per assolvere a questo compito, il P.M. ha a propria disposizione le forze di polizia giudiziaria.

3) In questa fase il P.M. opera, nella maggior parte dei casi, senza nessun contraddittorio con la difesa: regola fondamentale è la **segretezza** delle indagini, che vale fino a quando durano le indagini.

Quando le attività di indagini sono finite, il P.M. deve inviare degli avvisi ai soggetti che ha indagato, in modo da consentirgli di conoscere le ragioni delle indagini e poter iniziare a preparare una difesa.

4) La fase delle indagini preliminari ha una durata massima stabilita dall'art. 405 c.p.p., ciò al fine di impedire che i cittadini possano essere sottoposti ad indagini (e dunque monitorati) per un tempo non determinato o comunque eccessivo.

Entro questi termini - che variano da 6 a 18 mesi a seconda della gravità della notizia di reato - il P.M. deve decidere se richiedere l'archiviazione oppure l'apertura di un giudizio nei confronti dell'indagato.

5) Non sempre il P.M. opera in piena autonomia. Per gli atti di indagini più invasivi o comunque importanti per il processo (intercettazioni, misure cautelari, arresti o fermi, archiviazioni, proroga delle indagini, ecc.) viene richiesta un'autorizzazione o comunque un controllo del suo operato da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.).

### SEGNALAZIONE DI ANOMALIE (ON/OFF)

A. Calcolo e segnalazione della scadenza termini relativa alla durata massima → Il P.M. deve compiere tutte le attività di indagini entro il termine imposto dalla legge (6 mesi, 12 mesi o 18). Quando il termine è in scadenza il P.M., se quest'ultimo non richiede una proroga delle indagini, non potrà compierne ulteriori.

(*Riferimenti normativi: art. 405, 406, 407 c.p.p.*).

B. Verifica tempestività delle richieste e del deposito atti → per il compimento di alcuni atti la legge impone che venga rispettato un certo termine a pena di decadenza dalla possibilità di compierlo.

- *Opposizione all'archiviazione*: istanza con cui la persona offesa del reato si oppone alla decisione del P.M. di non proseguire oltre nel procedimento. Serve ad evitare che una notizia di reato venga archiviata nonostante ci siano i presupposti per giudicare l'indagato.

- *Richiesta di interrogatorio*: richiesta effettuata dall'indagato affinché il P.M. lo ascolti.
- *Deposito memorie dopo l'art. 415 bis c.p.p.*: dopo aver ricevuto l'avviso di essere stato sottoposto ad indagini, l'indagato può presentare osservazioni scritte o richieste al P.M. .  
(*Riferimenti normativi: artt. 409, 410, 415, 415-bis c.p.p.*).

C. Verifica delle notifiche (on/off) → Quando si parla di notifica si fa riferimento ad una comunicazione ufficiale che, effettuata da una delle parti del processo o dalla cancelleria del giudice, serve a mettere a conoscenza un soggetto di un certo avvenimento processuale.

- *Avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.*: è l'avviso che le indagini sono state concluse, il quale deve essere notificato all'indagato quando il P.M. ha intenzione di richiedere il rinvio a giudizio dello stesso. Serve per garantire l'indagato e consentirgli di preparare le proprie difese.
- *Richiesta di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p.*: è l'avviso che deve essere notificato quanto il P.M. ritiene che non ci sono i presupposti per accusare in giudizio l'indagato. Deve essere notificato all'indagato e, quando ne abbia fatto richiesta, alla persona che è stata lesa dal reato, per consentire a questi ultimi di fare le proprie osservazioni nella
- *Udienza di opposizione ad archiviazione*: è un'udienza fatta dal GIP qualora la persona offesa ritenga che l'archiviazione non sarebbe legittima.
- *Udienza di riesame e di appello cautelare*: sono udienze "incidentali", in quanto non vengono celebrate in tutti i processi, ma solo in quelli in cui l'imputato viene sottoposto a delle restrizioni in attesa della sentenza (custodia in carcere, divieto di allontanamento ecc). Queste udienze servono per verificare la legittimità dei provvedimenti assunti in materia di libertà personale dell'imputato, che comunque si presume innocente fino a quando non vi sia una sentenza definitiva.
- *Fissazione di incidenti probatori*: sono udienze che servono per assumere una prova (una testimonianza ad esempio) prima che sia iniziata la fase del dibattimento. È uno strumento processuale che si utilizza soprattutto per evitare che si disperdano le fonti di prova.

(*Riferimenti normativi: artt. 415-bis, 408, 409, 410, 292, 309, 310 c.p.p.*).

D. Verifica tempestività di riesami ed appelli cautelari → Per richiedere la verifica, da parte del Tribunale delle Libertà, della correttezza di un provvedimento cautelare, le parti del processo devono attivarsi entro tempi molto ristretti per formulare apposita istanza. Questo termine è di 10 giorni e, ove non rispettato, comporta la decadenza dal diritto di ottenere una pronuncia da parte del Tribunale delle Libertà.

(*Riferimenti normativi: artt. 309, 310 c.p.p.*).